

## Area 2 - LA PA INTERAGISCE CON GLI STAKEHOLDERS E CURA L'ACCOUNTABILITY

### Modulo 2 – Le norme anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e pubblicità

Lezione 2.2.3. – La trasparenza della Pubblica Amministrazione: obblighi di pubblicazione e accesso civico

Introduzione

Benvenuto.

In questo video parleremo della trasparenza della Pubblica Amministrazione e dell'accessibilità degli atti che le appartengono.

In particolare, vedremo:

- cosa prescrive il cosiddetto Codice della trasparenza;
- quali obblighi di pubblicazione di atti e di informazioni hanno le Amministrazioni;
- e quali diritti hanno, in questo campo, i cittadini.

Il Codice della trasparenza

Cominciamo dal Codice della trasparenza.

Le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni sono state riordinate in un unico corpo normativo con l'adozione del Codice della

trasparenza (D.Lgs. 33/2013), emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge anticorruzione (L. 190/2012).

Il Codice individua un'ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e cioè:

- organizzazione e attività delle Pubbliche Amministrazioni;
- uso delle risorse pubbliche;
- prestazioni offerte;
- servizi erogati.

Il Codice, inoltre, prescrive che i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque, fino a che producono i loro effetti.

Per garantire l'accessibilità, poi, devono essere pubblicati in un'apposita sezione, denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna Amministrazione.

Cosa si intende per trasparenza

Ma cosa intende il Codice quando parla di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche?

L'art. 1 della legge recita: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Secondo il Codice, quindi, la trasparenza serve a far sì che i contribuenti possano controllare le azioni delle Amministrazioni.

Diritto di conoscere ed Accesso civico

A tal fine, chiunque ha diritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto.

Il Decreto introduce, al riguardo, la nozione di accesso civico, per distinguerla da quella di Accesso previsto dalla Legge n. 241/1990.

Con Accesso civico si intende il diritto di chiunque di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni:

- documenti;
- informazioni;
- e dati;

oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.

La qualità dei dati

Naturalmente, non basta la mera pubblicazione, ma le Pubbliche Amministrazioni devono anche garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone:

- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- l'indicazione della loro provenienza;
- la riutilizzabilità.

Dati aperti e riutilizzabili

Documenti, Informazioni e Dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, poi, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ed essere sempre riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Quali dati devono essere pubblicati: l'organizzazione e l'attività delle PA

Passiamo adesso a considerare i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA.

La tipologia più ampia di obblighi, disciplinati nel Decreto, infatti, riguarda proprio la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Tra queste informazioni rientrano:

- i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino per rivolgere qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;
- le informazioni, tra cui i compensi percepiti e i dati patrimoniali, relative ai titolari di incarichi di vertice e dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza;
- i dati relativi alla dotazione organica, al costo del personale a tempo indeterminato e i dati sul personale con altre tipologie contrattuali, nonché gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- i bandi di concorso per il reclutamento del personale, gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche;
- informazioni relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle Imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Recentemente, però, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che ha esteso a tutti i Dirigenti pubblici gli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici. Si tratta, in particolare, della pubblicazione dei compensi percepiti per lo svolgimento dell'incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi.

#### Altri dati e informazioni da pubblicare

Un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie, poi, riguarda l'uso delle risorse pubbliche e comprende la pubblicità:

- dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo;
- le informazioni degli immobili posseduti;
- i dati relativi ai risultati del controllo amministrativo-contabile.

Per garantire il buon andamento delle Amministrazioni, il Decreto riordina altresì le disposizioni relative ad obblighi concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati. Rientra in questa tipologia la pubblicazione di:

- carta dei servizi e standard di qualità;
- tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;
- l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese;
- i dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza di ciascuna Amministrazione.

#### I controlli

Infine, come ultimo argomento di questo video, consideriamo i controlli da effettuarsi all'interno di ogni PA.

Infatti, per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza, sono previsti due tipi di vigilanza:

- A livello diffuso, ogni Amministrazione deve individuare un Responsabile per la trasparenza, che di norma coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012. Ulteriori compiti sono riconosciuti all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), al



quale spetta la verifica della coerenza tra gli obiettivi del Programma triennale per la trasparenza con quelli indicati nel Piano della performance;

- A livello centrale, il controllo è affidato all'Autorità nazionale anticorruzione, che è titolare di poteri ispettivi nei confronti delle singole Amministrazioni e può ordinare l'adozione o la rimozione di atti e comportamenti da parte delle stesse.

Naturalmente, sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, che la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

### Conclusione

Bene, siamo giunti alla fine anche di questo video.

Ti ricordo che abbiamo parlato di:

- cosa la legge intende per trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- e quali sono gli obblighi di pubblicazione di informazioni e di dati che sono in capo alle PA.

Buon proseguimento...